



**Bruxelles, 4 dicembre 2023
(OR. en)**

16336/23

**CT 193
ENFOPOL 531
COTER 236
JAI 1613
COPEN 432**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 4 dicembre 2023

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 15407/23

Oggetto: Conclusioni del Consiglio sul miglioramento del sostegno e del riconoscimento delle vittime del terrorismo

– *Conclusioni del Consiglio (4 dicembre 2023)*

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul miglioramento del sostegno e del riconoscimento delle vittime del terrorismo, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 3992^a sessione tenutasi il 4 dicembre 2023.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sul miglioramento del sostegno e del riconoscimento delle vittime del terrorismo

SOTTOLINEANDO che il terrorismo rimane una grave minaccia globale, costituisce una delle violazioni più gravi dei valori dell'Unione europea e mette a repentaglio principi democratici fondamentali quali il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e la coesione sociale.

TENENDO PRESENTE che la lotta contro il terrorismo deve essere affrontata non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche concentrandosi sulle persone direttamente colpite, gli Stati membri devono garantire una risposta globale alle esigenze delle vittime del terrorismo, in quanto soddisfare le loro esigenze non è solo una responsabilità morale, ma anche una questione di rispetto degli obblighi giuridici previsti dal diritto internazionale e dell'UE.

TENENDO CONTO del fatto che la direttiva riguardante i diritti delle vittime¹ stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e riconosce che le vittime del terrorismo hanno bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato; della proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime², che mira a rafforzare ulteriormente i diritti delle vittime di reato nell'UE, compresi i diritti delle vittime del terrorismo; che la direttiva antiterrorismo³ prevede disposizioni particolari dedicate alle vittime del terrorismo e prevede che gli Stati membri provvedano affinché, in aggiunta ai servizi generali di sostegno alle vittime, o come loro parte integrante, siano posti in essere servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo e che tali servizi siano messi a disposizione immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario.

¹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (doc. 11840/23).

³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

OSSERVANDO che il Consiglio, nelle conclusioni sulle vittime del terrorismo adottate il 4 giugno 2018⁴ ha invitato gli Stati membri a nominare un punto di contatto nazionale responsabile di fornire le informazioni relative ai sistemi disponibili di supporto, assistenza, protezione e indennizzo per le vittime del terrorismo al fine di agevolare il rapido scambio di informazioni e assistenza in caso di attentato terroristico.

RICONOSCENDO le iniziative dell'UE che sostengono e coinvolgono le vittime del terrorismo, come la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), adottata nel giugno 2020, che è applicabile a tutte le vittime di tutti i reati, con particolare attenzione alle vittime più vulnerabili, e il programma di lotta al terrorismo, presentato dalla Commissione nel dicembre 2020, che chiede un maggiore sostegno alle vittime del terrorismo; la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (*Radicalisation Awareness Network*, RAN), attraverso la quale la Commissione sostiene le vittime del terrorismo dal 2011, in particolare nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro sulle vittime del terrorismo; la piattaforma dell'UE per i diritti delle vittime, che prevede un approccio più orizzontale ai diritti delle vittime, compresi i diritti delle vittime del terrorismo, riunendo per la prima volta tutti gli attori pertinenti a livello dell'UE per i diritti delle vittime; e il centro di competenza dell'UE per le vittime di terrorismo (*EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism*, EU CVT), istituito dalla Commissione europea per offrire competenze, orientamento e sostegno alle autorità nazionali e alle organizzazioni di sostegno alle vittime.

RICONOSCENDO il successo dell'EU CVT nella fase pilota e la decisione della Commissione di proseguire con una nuova fase biennale con possibilità di proroga di altri due anni.

CONSAPEVOLE del fatto che non tutti gli Stati membri hanno subito attentati terroristici sul loro territorio o hanno residenti vittime del terrorismo in altri paesi e che pertanto non hanno ragionevolmente previsto disposizioni specifiche in relazione alle vittime del terrorismo.

⁴ Doc. 9719/18.

SOTTOLINEANDO che l'attuale fenomeno terroristico ha una dimensione globale e transnazionale e richiede che tutti gli Stati membri siano preparati nel caso in cui un attentato terroristico si verifichi sul loro territorio o colpisca i loro residenti. Dovrebbero essere adottate soluzioni praticabili ed efficienti per garantire una preparazione e una risposta coerenti in tutta l'Unione europea.

TENENDO CONTO del fatto che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio basata sull'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva antiterrorismo ⁵ conclude che, nonostante l'impatto generale della direttiva, vi sono carenze nel recepimento di disposizioni specifiche relative alle vittime del terrorismo, che potrebbero avere come conseguenza che le vittime transfrontaliere del terrorismo non ricevano assistenza o sostegno adeguati alle loro esigenze specifiche.

RILEVANDO che non tutti gli Stati membri hanno designato un punto di contatto unico conformemente alle conclusioni del Consiglio sulle vittime del terrorismo.

RICONOSCENDO l'istituzione di punti di contatto unici per le vittime del terrorismo come rete specifica nell'ambito della rete europea sui diritti delle vittime.

OSSERVANDO che, oltre alla necessità che gli Stati membri dispongano di un punto di contatto unico designato che possa agevolare l'accesso all'assistenza alle vittime del terrorismo, in caso di attentato terroristico che comporti vittime transfrontaliere, le migliori pratiche e raccomandazioni per la cooperazione e la collaborazione dei punti di contatto unici dovrebbero essere stabilite in un protocollo operativo non vincolante. La rete di punti di contatto unici (SCPVOT) ha elaborato un documento non vincolante in merito a un protocollo operativo per la rete di punti di contatto unici per le vittime del terrorismo ⁶ che, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali degli Stati membri, può contribuire a far sì che tali vittime ricevano assistenza, sostegno, protezione e indennizzo finanziario conformemente alla normativa europea.

⁵ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio basata sull'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (doc. 13478/1/21 REV 1 + ADD 1 + COR 1).

⁶ Doc. 14763/23.

SOTTOLINEANDO che la componente politica e sociale generale degli attentati terroristici comporta la necessità di riconoscere e commemorare le vittime del terrorismo, azioni che sono alla base del processo di recupero delle vittime in quanto individui e membri della comunità, promuovendo la coesione sociale e la difesa dei valori democratici. È essenziale che gli Stati membri salvaguardino la memoria delle vittime del terrorismo, sia come atto di giustizia che come strumento di delegittimazione sociale del terrorismo e dell'estremismo violento.

RICONOSCENDO che le vittime del terrorismo dovrebbero assumere un ruolo centrale nel quadro di tali politiche di commemorazione, in particolare per quanto riguarda la sensibilizzazione alla violenza terroristica attraverso le loro testimonianze, dal momento che le loro voci sono un potente strumento per sensibilizzare alle conseguenze umane del terrorismo e dell'estremismo violento.

SOTTOLINEANDO il contributo della società civile e delle organizzazioni delle vittime nel fornire sostegno alle vittime del terrorismo e nell'attrarre l'attenzione sulle diverse problematiche che affrontano, come anche il loro contributo alle politiche di commemorazione e alla delegittimazione del terrorismo e dell'estremismo violento.

SI INVITANO GLI STATI MEMBRI A

PRENDERE COSCIENZA della necessità di essere preparati in caso di attentato terroristico e, di conseguenza, di nominare un punto di contatto unico per le vittime del terrorismo al fine di agevolare l'esercizio dei diritti delle vittime transfrontaliere e contribuire a una cooperazione efficace tra tutti gli Stati membri.

ESORTARE il proprio punto di contatto unico nazionale a promuoversi con l'obiettivo di farsi conoscere dalle autorità coinvolte a livello nazionale e internazionale e a impegnarsi a mantenere aggiornato l'elenco dei punti di contatto della rete europea sui diritti delle vittime.

VALUTARE l'attuazione delle migliori pratiche e raccomandazioni incluse nel protocollo operativo della rete di punti di contatto unici per le vittime del terrorismo, nel pieno rispetto della legislazione nazionale e delle specificità degli Stati membri.

INCORAGGIARE la rapida adozione della revisione mirata della direttiva riguardante i diritti delle vittime, che mira a garantire che le vittime di reato, comprese le vittime del terrorismo, possano esercitare pienamente i loro diritti nell'UE.

INCORAGGIARE l'adozione di misure volte a garantire il riconoscimento e il rispetto delle vittime del terrorismo, promuovendo la formazione dei professionisti che si occupano delle vittime, richiamando l'attenzione dei media sul trattamento delle vittime e incoraggiando un approccio che rifletta adeguatamente i desideri e i contributi delle vittime negli eventi commemorativi.

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE il fatto che le voci delle vittime del terrorismo e le loro testimonianze permettono di sensibilizzare alle conseguenze umane del terrorismo e dell'estremismo violento e dovrebbero pertanto essere incluse nei programmi e nelle strategie degli Stati membri per prevenire la radicalizzazione violenta.

PROMUOVERE politiche di commemorazione delle vittime del terrorismo secondo le consuetudini e le pratiche dei singoli Stati membri, per far sì che coloro che hanno perso la vita o subito lesioni fisiche o psicologiche o che hanno sacrificato la loro libertà a causa del fanatismo terroristico non siano dimenticati; tali politiche possono essere utilizzate anche come strumento di prevenzione della radicalizzazione violenta.

VALUTARE modi per facilitare lo scambio di informazioni sulle vittime transfrontaliere, nel migliore interesse delle vittime.

SI INVITA LA COMMISSIONE A

PROMUOVERE la cooperazione tra gli Stati membri, le strutture dell'UE esistenti e la società civile al fine di fornire un sostegno efficace alle vittime di attentati terroristici, sia immediatamente dopo l'attentato che nella fase di assistenza successiva.

GARANTIRE il continuo funzionamento dell'EU CVT e l'ampliamento della sua gamma di azioni in modo che possa adottare un approccio più pratico per sostenere gli Stati membri, in particolare quelli meno preparati, quando subiscono un attacco terroristico, facilitando nel contempo nuovi partenariati con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

SOSTENERE il funzionamento della rete di punti di contatto unici per le vittime del terrorismo nell'ambito della rete europea sui diritti delle vittime, organizzando una cooperazione operativa efficace tra i punti di contatto unici degli Stati membri.

PERPETUARE, in stretta collaborazione con le associazioni delle vittime, l'organizzazione della giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo, che ricorre annualmente, quale atto di memoria e resilienza.

FARE IN MODO che la voce delle vittime e dei sopravvissuti al terrorismo sia inclusa nelle attività sviluppate nel quadro del polo di conoscenze dell'UE sulla prevenzione della radicalizzazione che sarà avviato nel 2024.